

**§ 80. - D.M. 16 febbraio 1985. Nuova disciplina relativa all'esercizio delle unità di vigilanza costiera ed antinquinamento di proprietà dell'Amministrazione della marina mercantile** (G.U. 15 maggio 1985 n. 113).

**Art. 1.** La direzione e l'esercizio dei mezzi di cui al decreto ministeriale citato in premessa (1) e delle unità navali che saranno realizzate ai sensi degli artt. 2 e 4 della L. 31 dicembre 1982 n. 979, sono affidati alle autorità marittime periferiche della marina mercantile secondo le direttive generali dell'ispettorato centrale per la difesa del mare.

L'assegnazione alle varie sedi è effettuata in funzione delle esigenze locali, tenuto conto delle finalità e degli obiettivi del piano generale di difesa del mare e delle coste marine dall'inquinamento e di tutela dell'ambiente marino di cui all'art. 1 della legge n. 979 del 1982.

A detta assegnazione provvede l'ispettorato generale delle capitanerie di porto secondo le specifiche indicazioni dell'ispettorato centrale per la difesa de mare.

(1) Si tratta di "battelli semoventi dis inquinanti ed apparecchiature galleggianti dis inquinanti non semoventi" destinati al servizio di disinquinamento delle acque marine da idrocarburi, di cui al D.M. 6 settembre 1977 (G.U. 20 ottobre 1977 n. 287).

**Art. 2.** I mezzi di cui all'art. 1, appositamente attrezzati, sono destinati in linea principale, allo svolgimento dei seguenti servizi e compiti:

- controllo e intervento per la prevenzione degli inquinamenti;
- prelievo e neutralizzazione delle sostanze inquinanti, con esclusione delle normali attività di pulizia degli specchi acquei portuali, rientranti nelle attribuzioni di altri organi.

In relazione alle loro specifiche caratteristiche tecniche e capacità operative, i mezzi possono, altresì, svolgere servizi di:

- vigilanza costiera sulla sicurezza della navigazione;
- ricerca, assistenza e soccorso a persone in pericolo in mare;
- vigilanza sulle attività che si svolgono nelle zone

di mare soggette a particolare tutela ecologica e biologica.

**Art. 3.** I mezzi nautici di cui al presente decreto saranno iscritti nei ruoli speciali del naviglio militare dello Stato oppure negli «Elenchi statistici» ai sensi del D.P.R. 31 dicembre 1973 n. 1199, citato in premessa, secondo i criteri e le procedure indicate nel decreto interministeriale 18 agosto 1978.

Ogni mezzo nautico è contrassegnato, oltre che da un eventuale nome, dalla denominazione «Capitanerie di porto» sulle murate di dritta e di sinistra centrale e dalla sigla CP sulla prora e sulla poppa seguita dal numero matricolare.

Essi inoltre ai due lati della controplancia o del fumaiolo porteranno il particolare contrassegno previsto per i mezzi destinati alla «Difesa del mare».

**Art. 4.** I mezzi nautici sono equipaggiati con militari del C.E.M.M. della categoria nocchieri di porto.

Il comando dei mezzi e la condotta dei motori sono affidati a sottufficiali nocchieri di porto abilitati a tali funzioni secondo le norme in vigore con le attribuzioni di cui all'art. 23 della legge n. 979 del 1982 citata in premessa.

**Art. 5.** I battelli dis inquinanti ed i mezzi dis inquinanti già assentiti in concessione a imprese private, ai sensi dell'art. 8, secondo comma, del D.M. 6 settembre 1977, continueranno ad essere iscritti negli appositi registri previsti dall'art. 4 dello stesso decreto.

L'Impiego di mezzi dis inquinanti da parte dei concessionari è consentito per lo svolgimento di tutte le attività connesse con i servizi di disinquinamento di cui sono titolari per effetto dell'atto di concessione di cui all'art. 60 reg. nav. mar.

I concessionari hanno comunque l'obbligo di mettere i mezzi ed i loro equipaggi immediatamente a disposizione dell'autorità marittima per gli interventi di emergenza, anche in mare aperto, nei limiti operativi indicati nel certificato di classe o di navigabilità.